

In data:
Tuesday, 10 March 2026 10:37:18

Motivazione:
m_inf.A91D32E.CPPOZZU_REG_ORDINANZE.
R.0000013.10-03-2026



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
POZZUOLI

Largo San Paolo, s.n.c. - Tel. 081/5261160

e-mail ucpozzuoli@mit.gov.it - PEC cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it - Sito web <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/home>

ORDINANZA n° (vedasi stringa in alto)

APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IN DATA 2 MARZO 2012 PUBBLICATO IN G.U. SERIE GENERALE NR. 56 DEL 7 MARZO 2012 " DISPOSIZIONI GENERALI PER LIMITARE O VIETARE IL TRANSITO DELLE NAVI MERCANTILI PER LA PROTEZIONE DI AREE SENSIBILI NEL MARE TERRITORIALE"

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Pozzuoli:

- VISTA:** la legge 27 dicembre 1977, n. 1085 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare;
- VISTA:** la legge 31 dicembre 1982, n. 979 "Disposizioni per la difesa del mare;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196 "Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale", e successive modificazioni ed in particolare la definizione di "servizio di linea" resa dall'articolo 2, comma 1, lett. t-ter) del medesimo Decreto Legislativo;
- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanato di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 02 marzo 2012, pubblicato in G.U. serie generale n.56 del 7 marzo 2012, "Disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale", con particolare riferimento all'articolo 1 che istituisce per le navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri, superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda, il divieto di navigazione, ancoraggio e sosta nella fascia di mare che si estende per due miglia marine dai perimetri esterni dei parchi e delle aree protette nazionali, marini e costieri, e all'interno dei medesimi perimetri
- VISTO:** il Dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 0028629 in data 27 marzo 2012, avente ad oggetto "Misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale";
- VISTI:** gli artt. 2,16,17,30,59,62,81,83 e 524 del Codice della Navigazione;
- VISTO:** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio in data 07 Agosto 2002 recante l'istituzione del Parco Sommerso di Baia, equiparato ad area marina protetta;
- VISTA:** la propria ordinanza n. 68/2012 del 31 agosto 2012
- CONSIDERATA:** la necessità di dover emanare norme ai fini della Sicurezza della Navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, nonché di garantire il regolare e sicuro svolgimento delle suddette operazioni, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima;
- CONSIDERATO:** che il Parco Sommerso di Baia costituisce area di elevatissimo pregio archeologico e ambientale, con presenza di beni sommersi vulnerabili;
- RITENUTO:** opportuno individuare una fascia di rispetto di 400 (quattrocento) metri dalla linea dalla costa, coerente con le esigenze locali di tutela e con la disciplina già vigente nell'Area Marina Protetta;

RENDE NOTO

che il divieto di navigazione, ancoraggio e sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda nella fascia di mare che si estende per due miglia marine dai perimetri esterni delle aree marine protette, di cui all'articolo 1, comma 1, del succitato decreto 2 marzo 2012, per le motivazioni enunciate in premessa, è modificato dall'articolo 1 della presente Ordinanza.

ORDINA

Articolo 1 (Esercizio del potere di deroga)

1. In deroga a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 2 marzo 2012, nella fascia di mare misurata dal perimetro esterno dell'area marina di interesse archeologico denominata "Parco Sommerso di Baia", istituita ed equiparata ad area marina protetta con decreto ministeriale 7 agosto 2002, l'ampiezza della "Fascia di mare a protezione del Parco Sommerso di Baia" è stabilita in **400 (quattrocento) metri**, come meglio individuata nel successivo articolo 2 e nella planimetria allegata alla presente Ordinanza.
2. I punti di fonda del porto di Pozzuoli **Bravo, Charlie e Delta**, disciplinati dall'ordinanza n. 68/2012, e il Pontile Prysmian Power Link, non rientrano nella fascia di mare di 400 (quattrocento) metri dal perimetro esterno dell'AMP "Parco Sommerso di Baia" e, pertanto, non sono soggetti alle limitazioni del presente provvedimento, restando disciplinati dalla normativa vigente.

Articolo 2 (Limiti parco sommerso)

1. Il tratto di mare di cui all'articolo 1 comma 1 è quello compreso tra i punti di seguito indicati, espressi nel sistema geodetico **WGS-84**, come meglio rappresentati nella planimetria allegata, parte integrante della presente Ordinanza:

VERTICE	LATITUDINE	LONGITUDINE
A (ex Lido Augusto - Pozzuoli)	40°49.91' N	014°05.94' E
B (punto in mare)	40°49.60' N	014°05.94' E
C (Molo Sud porto di Baia)	40°49.07' N	014°04.61' E

Articolo 3

1. La presente ordinanza, entra in vigore dalle ore 08:00 del giorno 16 Marzo 2026 ed abroga ogni altra pregressa disposizione dell'Autorità Marittima con essa incompatibile.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni in materia di rango legislativo e regolamentare, nonché ai contenuti delle pertinenti Ordinanze emanate dall'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze>

Pozzuoli (NA), data di registrazione.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Agostino GALATI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

Firmato Digitalmente da Signed by
AGOSTINO GALATI

In Data/On Date:
martedì 10 marzo 2026 10:25:38

